

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 14310/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 14310 del 2018, proposto da:

Canale 7 s.r.l., in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Ruta, Margherita Zezza e Massimo Romano, domiciliata *ex art. 25* c.p.a. presso la Segreteria del T.a.r. Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

contro

Ministero dello sviluppo economico, Presidenza della Repubblica, Ministero dell'economia e delle finanze, Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *p.t.*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono domiciliati;

nei confronti

Media One s.r.l.; Auditel s.r.l.;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Associazione Tv Locali, in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Antonio Catricalà, Tommaso Di Nitto e Carlo Edoardo

Cazzato, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, Via A. Gramsci, 24;

Alpi - Associazione per la libertà e il pluralismo dell'informazione Radio Tv, in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Aldo Loiodice, prof.ssa Isabella Loiodice, Pasquale Procacci, prof. Antonio Catricalà, Francesca Sbrana e Carlo Edoardo Cazzato, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via Ombrone, 12;

per l'annullamento

- del decreto direttoriale del Mise (DG servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali) dell'1.10.2018 di approvazione della graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2016 delle emittenti televisive a carattere commerciale, unitamente a dette graduatorie definitive (all.ti A e B);

- degli atti presupposti, consequenziali e connessi, inclusi: la relazione prot. n. 58527 del 28.9.2018 (istruttoria sui reclami pervenuti); il d.d. 12.7.2018 di approvazione delle graduatorie provvisorie unitamente agli elenchi ivi allegati; il d.d. 13.7.2018; la relazione prot. n. 45823 del 12.7.2018 (istruttoria delle domande pervenute); la nota del Direttore generale dei servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali, recante riscontro alle osservazioni della ricorrente; il d.P.R. 23 agosto 2017, n. 146, "Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali", e allegate tabelle 1 e 2; il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 20.10.2017, "Modalità di presentazione delle domande per i contributi alle emittenti radiofoniche e televisive locali";

nonché

per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 4-*bis* l. 21 settembre 2018, n. 108, "proroga dei termini in materia di emittenti radiotelevisive locali", nonché,

ove necessario, dell'art. 1, co. 1034, della legge di bilancio 2018, previa rimessione alla Corte costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 5, 21, 24, co. 1, 103, 113, 114, 117, co. 3, Cost.;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimare nonché gli atti di intervento;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 30 gennaio 2019 il cons. M.A. di Nezza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Viste le ordinanze di questo Tribunale, sez. III, nn. 11603 e 1604 del 29.11.2018 e n. 127 dell'11.1.2019;

Ritenuto di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle imprese collocate in graduatoria con le stesse modalità indicate nelle citate ordinanze, autorizzando parte ricorrente alla notificazione dell'atto introduttivo per pubblici proclami mediante indicazione in forma sintetica del *petitum*, delle censure e degli atti impugnati; tale comunicazione andrà trasmessa dalla ricorrente, entro il termine del 15.3.2019, al Ministero dello sviluppo economico, che dovrà provvedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale nei 20 giorni successivi alla ricezione della comunicazione stessa;

P.Q.M.

dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi di cui in motivazione;

fissa per la discussione del merito l'udienza pubblica del 15.4.2020

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giampiero Lo Presti, Presidente

Mario Alberto di Nezza, Consigliere, Estensore

Luca De Gennaro, Consigliere

L'ESTENSORE

Mario Alberto di Nezza

IL PRESIDENTE

Giampiero Lo Presti

IL SEGRETARIO